



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia
(Estensore) |
| - Prof.ssa Cristiana Maria Schena | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario
Finanziario |
| - Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio | Membro designato dalla Banca d'Italia e
nominato, in via provvisoria, quale supplente
del componente effettivo segnalato dal
C.N.C.U. |

nella seduta del 18 marzo 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso del 23 dicembre 2009 il ricorrente affermava di essere titolare di un conto corrente in valuta USD remunerato fin dalla sua iniziale apertura con un tasso lordo dell' 1,50 %.

Affermava poi che la banca convenuta, presso cui intratteneva suddetto rapporto, era stata ceduta *in toto* ad un altro gruppo bancario e che, a causa di questa "improvvisa e inaspettata" cessione, egli aveva ricevuto con un certo ritardo la documentazione di chiusura del conto e, parimenti, con ritardo aveva potuto osservare che per il periodo 1/01/2008 – 9/05/2008 era stato ridotto il tasso di interesse creditore dall' 1,50% allo 0,25% senza "alcuna comunicazione di trasparenza bancaria" da parte della banca stessa.

Dopo aver sollecitato in via amichevole con e-mail inviate all'ex Personal Advisor della banca convenuta il ricalcolo degli interessi dovuti senza ottenere "alcun risultato degno di nota", con lettera del 3 marzo 2009 presentava formale reclamo richiedendo alla banca di provvedere con "massima tempestività" al ricalcolo degli interessi creditori a suo favore dalla data del 1/1/2008 e sino al 9/5/2008.

Con lettera del 19 marzo 2009 la banca respingeva la richiesta formulata dal ricorrente rilevando che "in mancanza di opposizione scritta da parte del cliente, gli estratti conto e le altre comunicazioni periodiche alla clientela si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dal ricevimento".



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il ricorrente riscontrava la risposta della banca con successiva missiva datata 8 aprile 2009, con la quale - dopo aver ribadito di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione di variazione delle condizioni del conto e del relativo tasso di interesse, con precisa indicazione della data di decorrenza della variazione - rinnovava l'invito a provvedere al riconteggio degli interessi creditori in suo favore, nonché *"a produrre duplicato della nota di trasparenza bancaria, con la quale [mi] comunicavate la variazione del tasso"*.

Con un'ulteriore comunicazione del 10 luglio 2009 il ricorrente sollecitava una risposta della banca alle sue precedenti richieste rimaste prive di riscontro.

In mancanza di risposta, con il sopra citato ricorso del 23 dicembre 2009 il ricorrente chiedeva all'Arbitro Bancario Finanziario il riconoscimento degli interessi creditori dovuti e non ancora pagati sul suo conto corrente in valuta USD pari a circa 250 USD lordi, per il periodo dall'1 gennaio 2008 al 9 maggio 2008 lamentando di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione da parte della banca che lo informasse della modifica unilaterale del tasso lordo.

La banca inviava le proprie controdeduzioni alla Segreteria Tecnica, via posta, in data 3 marzo 2010.

Dopo aver premesso che i rapporti contrattuali intrattenuti con il ricorrente erano stati oggetto di cessione, la banca, nel merito, riproduceva nel ricorso le medesime osservazioni formulate in fase di reclamo, eccependo che le contestazioni del ricorrente sarebbero state tardive, ai sensi dell'art. 119 TUB, in quanto il reclamo sarebbe stato inviato dal ricorrente *"oltre dieci mesi dopo la cessione del ramo d'azienda ed oltre otto mesi dagli ultimi estratti conto inviati dalla Banca"*. La banca chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.

Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 18 marzo 2010.

DIRITTO

La questione posta all'attenzione del Collegio concerne una variazione unilaterale delle condizioni economiche praticate sul conto corrente del ricorrente, operata dalla banca - a dire del ricorrente medesimo - senza che la proposta di modifica concernente tali variazioni sia stata portata a sua conoscenza secondo le specifiche modalità previste dall'art. 118 TUB in tema di *ius variandi*.

Di fronte alle richieste del ricorrente, la banca non contesta espressamente né che vi sia stato un mutamento delle condizioni economiche (*i.e.* l'applicazione di un tasso creditore dello 0,25% in sostituzione del tasso precedentemente applicato pari a 1,50%), né il mancato invio al ricorrente medesimo della comunicazione di modifica unilaterale delle condizioni.

Secondo la banca convenuta, infatti, le contestazioni del ricorrente sarebbero tardive, ai sensi dell'art. 119 TUB, in quanto il reclamo sarebbe stato inviato dal ricorrente *"oltre otto mesi dopo dagli ultimi estratti conto inviati dalla Banca"*.

Per la risoluzione della controversia occorre, dunque, addentrarsi nell'ambito della disciplina concernente l'efficacia probatoria degli estratti conto e le relative modalità di contestazione.

Orbene, è noto che, secondo la normativa in materia - cfr. l'art. 1832 cod. civ., nonché l'art. 119, comma 2°, D. Lgs. 385/93 - e la giurisprudenza che si è occupata dell'argomento, la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto trasmesso da una banca al cliente determina l'inoppugnabilità degli accrediti e degli addebiti solo sotto il profilo contabile, ma non sotto quelli della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori dai



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

quali derivano le partite inserite nel conto. Sul punto cfr., *ex multis*: Cass. Civ., sez. I, 19 marzo 2007, n. 6514, secondo la quale "in tema di conto corrente, la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall'art. 1832 c.c. rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, e non preclude pertanto la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino" (in senso conforme cfr., da ultimo: Cass. 18 maggio 2006 n. 11749; Cass. 5 maggio 2006 n. 10376).

In questa prospettiva, dunque, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto non impedisce al correntista di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente.

Sulla base di queste premesse, pertanto, ritiene il Collegio che la mancata contestazione in termini degli estratti conto relativi al periodo 1/1/2008 - 9/5/2008 non impedisca al correntista di far valere l'inefficacia delle variazioni alle condizioni economiche praticate dalla banca con riguardo al contratto di conto corrente, in conseguenza del mancato rispetto delle regole comportamentali imposte alla banca dall'art. 118 TUB per il caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario riconosca al cliente la somma di USD 250,00 più interessi.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO